GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1876 — ROMA — MERCOLEDI' 9 AGOSTO — NUM. 185

ASSOCIAZIONI.		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Ufizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **MCCCXXX** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto l'atto verbale del 20 giugno 1875 con cui la Società degli azionisti per la fondazione di un Asilo Infantile in Recco, riunita in assemblea generale, deliberava invocare la Nostra sovrana autorizzazione per la costituzione in corpo morale del pio Istituto;

Visto il parere favorevole della Deputazione provinciale in data del 13 novembre anno stesso;

Visto il voto emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 1° luglio del corrente anno;

Visti la legge del 3 agosto 1862 sulle Opere pie e relativo regolamento,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. L'Asilo Infantile *Duca di Galliera* in Recco, provincia di Genova, è eretto in Corpo morale.

Art. 2. È approvato e sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro dell'Interno lo statuto organico del pio Istituto in data del 9 aprile 1876, composto di trentaquattro articoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Numero **MCCCXXXI** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Vista la domanda della Società per gli Asili dei lattanti in Torino, fondata nel 1859 perchè sia eretto in Corpo il pio Istituto;

Vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Torino del 13 marzo 1876;

Vista la legge 3 agosto 1862 sulle Opere pie, non che il relativo regolamento del 27 novembre di detto anno;

Udito il parere emesso dal Consiglio di Stato in adunanza del 21 aprile 1876,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È eretta in Corpo morale la Società per gli Asili dei lattanti fondata e costituita in Torino nell'anno 1859.

Art. 2. È approvato lo statuto organico della prefata Società, composto di numero quindici articoli, con che dall'art. 5° dove trattasi dei componenti il Consiglio direttivo e precisamente in quella parte che comincia:

« Si eviterà possibilmente che sieno contemporaneamente membri del Consiglio direttivo, ecc., ecc., » sia tolta la parola *possibilmente*, come quella che contrasta col disposto dall'art. 6 della legge 3 agosto 1862.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Il Num. **MCCCXXXII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Costacciaro (Perugia) in data 30 aprile p. p. circa la proposta di invertire il capitale del Monte Frumentario di detto comune, ascendente alla somma di lire 4000, ed impiegarlo nell'acquisto di altrettanta rendita del Debito Pubblico in favore di un Asilo Infantile da fondarsi appena sarà formato un capitale sufficiente per assicurarne l'esistenza;

Veduto il parere della Deputazione provinciale di Perugia in data 29 maggio anno corrente;

Veduta la legge 3 agosto 1862 sulle Opere Pie;

Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza del 21 giugno a. c.,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È soppresso il Monte Frumentario di Costacciaro (Perugia) ed il relativo capitale sarà impiegato nell'acquisto di altrettanta rendita del Debito Pubblico da invertirsi in favore di un Asilo Infantile che sarà fondato nel medesimo comune, tosto che venga formato un capitale sufficiente per assicurare l'esistenza di tal nuovo Istituto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 17 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

Testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito

(Continuazione e fine — Vedi il numero di ieri)

CAPO X. — *Delle esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.*

Art. 86. Va esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che al giorno stabilito pel suo arruolamento si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Unico figlio maschio di padre vivente;

2° Figlio primogenito di padre entrato nel settantesimo anno di età;

3° Unico figlio o figlio primogenito di madre tuttora vedova;

4° Nipote unico o primogenito di avolo entrato nel settantesimo anno di età e che non ha figli maschi;

5° Nipote unico o primogenito di avola tuttora vedova e che non ha figli maschi;

6° Primogenito di orfani di padre e madre;

7° Il maggior nato di orfani di padre e madre se il primogenito suo fratello consanguineo si trovi in alcuna delle condizioni prevedute dai numeri 1, 2, 3 dell'art. 93;

8° L'ultimo nato di orfani di padre e madre quando i fratelli e le sorelle maggiori si trovino in alcuna delle condizioni di cui al numero antecedente;

9° Inscritto in una stessa lista di leva con un fratello nato nello stesso anno, quando il fratello abbia estratto un numero minore e sia in condizione di prendere il servizio militare, salvo che all'uno fra costoro competa l'esenzione per altro titolo.

Le esenzioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 devono essere richieste con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali è accordata l'esenzione.

Art. 87. È parimente esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato, purchè quest'ultimo:

1° Non sia ascritto alla 2ª o alla 3ª categoria, o se fu ascritto alla 1ª non abbia già fatto passaggio alla milizia territoriale;

2° Non risulti servire nella qualità di volontario, nel caso previsto dall'articolo 115;

3° Non sia arruolato nel corpo Reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace;

4° Non si trovi per colpa propria ascritto all'esercito permanente od alla milizia mobile oltre la durata della ferma contratta o non si trovi per punizione in un corpo disciplinare.

Art. 88. È pure esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed è assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° In ritiro per ferite o per infermità dipendenti dal servizio;

2° Morto mentre era sotto le armi;

3° Morto mentre era in congedo illimitato, nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

4° Morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Art. 89. Le esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria di cui nei precedenti articoli 87 e 88, possono essere applicate nella stessa famiglia ad altrettanti inscritti, quanti sono i fratelli loro che si trovino nei casi ivi specificati, sotto deduzione delle esenzioni accordate, benchè per altro titolo, a fratelli viventi.

Sono però considerate come esenzioni ottenute anche quelle che non siensi invocate da inscritti aventi diritto a profittarne, quando anche riformati, purchè siano tuttora vivi.

La disposizione contenuta nel capoverso precedente non è applicabile quando trattisi di esenzione che competesse a primogeniti inscritti di precedenti leve nei casi contemplati dai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 86.

Art. 90. Sono anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1° I capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli articoli 78 e 80;

2° Gli ommessi e gli aggiunti, di cui all'art. 28, purchè il diritto all'esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.

Art. 91. Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria:

1° Gli spurii e coloro a cui si applichi l'articolo 180 del Codice civile;

2° I figli naturali, quantunque legalmente riconosciuti quando esistano figli legittimi e naturali del comune loro padre.

Art. 92. I figli adottivi godono dei diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria solamente nella loro famiglia d'origine.

Art. 93. Nello stabilire il diritto di un iscritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia:

1° I membri di essa che sono ciechi d'ambi gli occhi, sordomuti o cretini;

2° Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo;

3° Quelli che sono affetti da tali infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo;

4° Quelli che, condannati a pene criminali, siano detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto alla esenzione suddetta.

Art. 94. Nello stabilimento del diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria sono temporaneamente considerati come non esistenti in famiglia i dementi, i maniaci e gli assenti dichia-

rati per sentenza definitiva a termini del Codice civile; cessando questi motivi prima che l'inscritto abbia compiuto il trentesimo anno di sua età, cesserà di appartenere alla 3ª categoria, e dovrà, se idoneo, essere arruolato nella 1ª o 2ª, secondo il numero avuto in sorte nell'estrazione a cui prese parte.

Art. 95. Il militare di seconda categoria non procaccia al fratello il diritto all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, ma egli stesso fa passaggio alla 3ª tostochè il fratello sia definitivamente riconosciuto idoneo al militare servizio o al corpo o nel modo stabilito dal regolamento.

In questo caso il passaggio alla 3ª categoria da lui ottenuto equivale all'assegnazione alla categoria stessa per l'applicazione dell'articolo 87.

Art. 96. Il sott'uffiziale, caporale o soldato ascritto all'esercito od al corpo Reale fanteria marina ha diritto in tempo di pace al passaggio alla 3ª categoria, quando per eventi sopraggiunti in famiglia posteriormente all'arruolamento risulti:

1° Figlio primogenito di vedova, purchè non abbia un fratello abile al lavoro e maggiore di 16 anni;

2° Unico figlio maschio di padre entrato nel sessantesimo anno di età;

3° Unico figlio maschio il cui padre vedovo, anche non sessagenario, si trovi in alcuna delle condizioni prevedute nei numeri 1, 2, 3 dell'articolo 93;

4° Unico figlio maschio, od in mancanza di figli, unico nipote di madre od avola tuttora vedova;

5° Primogenito d'orfani di padre e di madre minorenni ed indivisi.

Per l'applicazione di quest'articolo non saranno considerati in famiglia gl'individui della medesima affetti dalle malattie enunciate dall'art. 93, nè la madre passata a seconde nozze quando abbia vivente il marito.

Art. 97. Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3° categoria, di cui all'articolo precedente, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'art. 100.

Art. 98. Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia dell'uomo che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del Ministro della Guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

CAPO XI. — *Delle surrogazioni di fratello.*

Art. 99. L'inscritto può farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento dal proprio fratello.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva, e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente all'arruolamento può essere sospesa dal Ministro della Guerra per disposizione generale.

Art. 100. Non sono ammessi a farsi surrogare:

1° Gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XVIII;

2° I disertori sebbene graziati;

3° I militari non graduati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

Art. 101. Il surrogato di fratello deve:

1° Esser cittadino dello Stato;

2° Aver compiuto il 18° anno d'età e non avere ancora concorso alla leva;

3° Provare d'essere inscritto sulle liste di leva, e quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita;

4° Non essere ammogliato nè vedovo con prole;

5° Presentare l'attestazione di buona condotta;

6° Non avere incorso in condanna penale dai tribunali;

7° Essere idoneo al servizio militare.

L'attestazione di buona condotta dev' essere spedita dal sindaco del comune in cui il surrogato ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi che hanno preceduta la surrogazione e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

Art. 102. Il fratello surrogante rappresenta il fratello surrogato nella leva della sua classe, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

Art. 103. Nelle surrogazioni di fratello posteriori all'arruolamento il surrogato deve riunire l'attitudine per il corpo in cui trovasi arruolato il surrogante.

Art. 104. Nelle surrogazioni di fratello è tenuto in conto del surrogato il servizio prestato dal surrogante.

Art. 105. Gli atti di surrogazione seguono avanti il Consiglio di leva se precedono l'arruolamento del surrogante, o presso il Consiglio di amministrazione del corpo, se posteriori al di lui arruolamento.

Art. 106. Il surrogato ammesso da un Consiglio di leva, che nei tre mesi posteriori al suo arrivo sotto le armi sia dal comandante del corpo riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità preesistente alla incorporazione, deve essere sottoposto a rassegna dal Consiglio di leva del circondario in cui il corpo è stanziato.

Qualora il surrogato venga dal Consiglio riconosciuto inabile al servizio, è immantinente prosciolto dal contratto arruolamento.

Art. 107. Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle:

1° Quando il surrogato sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2° Quando sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente articolo 106;

3° Quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4° Quando il surrogato sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

Nelle circostanze sovra espresse il surrogante deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

CAPO XII. — *Delle surrogazioni di fratello per iscambio di categoria.*

Art. 108. Fra due fratelli militari può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 109. Il militare che per mezzo dello scambio assume la qualità di surrogato di fratello, deve non aver oltrepassato il vigesimosesto anno di età e riunire le condizioni prescritte dall'articolo 101, numeri 5 e 6 e subentrare nella ferma assunta dal surrogante.

Art. 110. Il disposto negli articoli 99 ultimo capoverso, 100, 105 e 107, n. 3, è pur applicabile a questo genere di surrogazioni.

CAPO XIII. — *Degli arruolamenti volontari.*

Art. 111. I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che abbia luogo l'estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° Abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età;

2° Non siano ammogliati, nè vedovi con prole;

3° Abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4° Non abbiano incorso in condanna a pena criminale o correzionale dai tribunali ordinari per furto, per truffa, per abuso di confidenza, per attentato al buon costume, per associazione ai malfattori, o per essere vagabondi;

5° Producano l'attestazione di buona condotta di cui all'articolo 101;

6° Facciano risultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso dalla madre, ovvero in mancanza di entrambi dal tutore autorizzato dal Consiglio di famiglia.

Art. 112. Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 113. Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 114. Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa, a menochè vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 115. In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa sotto le condizioni volute dall'articolo 111.

Art. 116. Oltre l'arruolamento volontario di cui nei precedenti articoli è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma temporanea coll'obbligo di un anno solo di permanenza sotto le armi. Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità.

Per essere ammesso a questo arruolamento speciale, il giovane deve soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 1, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 111 ed inoltre:

1° Dimostrare con appositi esami disposti dal Ministro della Guerra di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

2° Pagare alla Cassa militare la somma che sarà ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potrà sorpassare le lire 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria, e le lire 1500 per gli altri.

Art. 117. I giovani che contraggono l'arruolamento di cui nell'articolo precedente sono ascritti alla 1ª categoria. Essi verranno computati nel contingente della leva della propria classe, ma la loro ferma decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammessione sotto le armi.

Art. 118. Per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche o commerciali superiori, la chiamata sotto le armi per compiere l'anno di servizio potrà essere ritardata fino al 26° anno di età.

Il ritardo fino al 26° anno di età di cui sopra potrà essere accordato anche a quel giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° Stia imparando un mestiere, un'arte o professione od attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

2° Sia indispensabilmente necessario per il governo d'uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

Il ritardo di cui nel presente articolo potrà essere accordato e continuerà ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

Art. 119. Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di questo anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario di istruzione militare potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.

Art. 120. Gli studenti delle Università e degli Istituti assimilati, i quali prima dell'estrazione a sorte della leva della propria classe dichiarino d'accettare l'assegnazione alla 1ª categoria, possono ottenere che in tempo di pace sia ritardata fino al compimento del 26° anno di età la loro chiamata sotto le armi, ma il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammessione sotto le armi.

Art. 121. Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nella armata di mare o vi servano in virtù di R. decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo della leva e calcolati numericamente in deduzione del contingente di 1ª categoria del rispettivo mandamento.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la ferma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi.

CAPO XIV. — *Della durata delle ferme e della ripartizione dell'obbligo del servizio.*

Art. 122. La ferma di servizio nell'esercito permanente e nella milizia mobile, è di due specie: l'una permanente, l'altra temporanea.

La ferma permanente è di 8 anni e decorre dal giorno dell'arruolamento.

La ferma temporanea è di 12 o di 9 anni e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale lo arruolato è ascritto compiono il ventunesimo anno di età.

Art. 123. La ferma permanente si percorre tutta sotto le armi, la temporanea parte sotto le armi, parte in congedo illimitato.

Art. 124. Contraggono la ferma permanente i carabinieri Reali, i capi armaiuoli, i musicanti, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena ed i volontari di cui all'art. 112.

Contraggono la ferma temporanea di 12 anni gli uomini di prima categoria destinati ai vari corpi dell'esercito eccettuati quelli di cavalleria; quella di 9 anni gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria.

Art. 125. In tempo di pace gli uomini di prima categoria assegnati alla cavalleria passano sotto le armi cinque anni, quelli ascritti agli altri corpi tre anni, i rimanenti della ferma in congedo illimitato.

Art. 126. Gli inscritti annoverati alla 2ª categoria sono obbligati al servizio militare nell'esercito permanente e nella milizia mobile per 9 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale appartengono compiono il 21° anno di età.

In tempo di pace normalmente rimangono in congedo illimitato; sono però chiamati per un tempo non maggiore di cinque mesi, ripartibili in uno o più anni, per ricevere la necessaria istruzione militare, la quale sarà loro data possibilmente in diversi periodi in modo da non pregiudicare l'esercizio delle varie professioni; e qualora essi dessero prova di cognizioni militari, specialmente nel maneggio e nell'uso delle armi, potranno essere dispensati da una parte corrispondente delle esercitazioni.

Art. 127. È in facoltà del Ministro della Guerra di ammettere militari con ferma temporanea a percorrere la ferma permanente; come altresì di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato, ed anche fino al compimento della loro ferma temporanea, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino di andare in congedo illimato.

Art. 128. Gli allievi carabinieri ed i militari di qualunque altro corpo dell'esercito, nel passaggio ai carabinieri Reali, avranno diritto che la ferma permanente cui sono obbligati in virtù dell'articolo 124 abbia a decorrere dal giorno del loro primitivo arruolamento.

Gli armaiuoli nell'essere ascritti ad un reggimento o corpo in qualità di capi armaiuoli dovranno contrarre la ferma permanente la quale comincierà dal giorno dell'ammessione in tale qualità, cessando però l'obbligo di terminare quella in corso.

Art. 129. I militari di 1ª categoria nei tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea fanno passaggio alla milizia mobile, ad eccezione di quelli appartenenti alla cavalleria, alle compagnie operai e da costa dell'artiglieria, alle compagnie del treno ed alle compagnie di sanità, i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito permanente fino al termine della loro ferma.

Fanno parimente passaggio alla milizia mobile gli uomini di 2ª

categoria negli ultimi quattro o cinque anni del loro obbligo al servizio di cui nell'art. 126.

Art. 130. Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, nè quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, nè il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nel computo del tempo da restituirsi per i motivi oradetti le frazioni di anno sono valutate per anni interi.

Art. 131. I militari dell'esercito permanente e della milizia mobile in congedo illimitato sì di 1ª che di 2ª categoria possono con decreto Reale essere chiamati sotto le armi in totalità ovvero per classi, per categoria, per arma o per corpo o per distretto militare tanto per l'istruzione loro, quanto per rassegne o per eventualità nelle quali il Governo lo giudica opportuno.

Sono dispensati dalle chiamate di cui sopra i militari di 1ª e di 2ª categoria che trovansi in attività di servizio nelle guardie di pubblica sicurezza o nelle guardie carcerarie.

Art. 132. Il sott'ufficiale, caporale e soldato che trovasi in congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bisogno d'autorizzazione del Ministro della Guerra.

Art. 133. Terminata la ferma i sott'ufficiali, caporali e soldati saranno passati alla milizia territoriale, a meno che non siano ammessi a contrarre la rafferma, ove si trovino nel caso previsto dall'articolo 136.

Qualora però abbiano già fatto passaggio alla milizia territoriale non potranno più essere riammessi nell'esercito permanente se oltrepassino il trentesimoquinto anno d'età, se l'intervallo di tempo in cui fecero il suddetto passaggio è maggiore d'un anno, e se non contraggono una intera ferma per l'arma a cui si destinano.

Faranno parimente passaggio alla milizia territoriale gli uomini di 2ª categoria dopo aver percorso nell'esercito permanente e nella milizia mobile il tempo determinato dall'art. 126.

Art. 134. Il militare cui spetta il congedo illimitato od il congedo assoluto e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 135. Il diritto di essere mandato in congedo illimitato e di ottenere il passaggio alla milizia territoriale od il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra.

Capo XV. — *Delle rafferme.*

Art. 136. I militari che hanno compiuta la ferma permanente d'anni otto possono ottenere dal Ministro della Guerra la rafferma.

La rafferma è della durata di un anno o di tre anni. La prima senza premio, la seconda con premio.

Art. 137. Alla rafferma con premio possono aspirare i sott'ufficiali, caporali e soldati che oltre aver compiuta la ferma permanente non abbiano oltrepassato l'età di 36 anni o di 40 se appartengono all'arma dei carabinieri Reali, e che soddisfacciano alle condizioni di idoneità fisica, di buona condotta e d'istruzione, determinate da Regio decreto.

Art. 138. Semprechè riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:

1° Sino a quattro successive rafferme con premio i sott'ufficiali dei carabinieri Reali;

2° A tre successive rafferme con premio, i sott'ufficiali di tutte le altre armi, eccettuati i veterani e invalidi;

3° A due rafferme con premio, i carabinieri Reali, non sott'ufficiali, i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, e i maniscalchi;

4° Ad una sola rafferma con premio, tutti gli altri caporali indistintamente ed i soldati musicanti, trombettieri e sellai.

Art. 139. La decorrenza della rafferma con premio comincia dopo l'effettivo compimento degli 8 anni di servizio sotto le armi.

Dal tempo stesso decorre pure il premio inerente alla rafferma: è fatta tuttavia facoltà al Ministro della Guerra di anticiparne il godimento, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le armi, quando i mezzi della Cassa militare lo consentano e sempre che fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di tre anni da percorrersi sotto le armi una volta ultimata la sua ferma d'obbligo.

Art. 140. Il premio di ogni rafferma è di lire 150 annue.

Finchè rimane sotto le armi, sempre però appartenendo alla truppa, il militare raffermato godrà di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.

I premi di rafferma sono pagati dalla Cassa militare.

Art. 141. Il militare raffermato con premio, che cessa dal servizio nell'esercito permanente dopo aver compiuto una o più rafferme con premio, riceverà dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento, la cui rendita sarà eguale ai quattro quinti dei premi di rafferma che percepiva.

Art. 142. Nella capitalizzazione dei premi spettanti ai raffermati, come all'articolo precedente, non si terrà conto del premio inerente all'ultima rafferma in corso, allorquando non siano ancora interamente compiuti i tre anni della durata di essa, eccetto che il militare cessi dal servizio sotto le armi per infermità dipendenti dal servizio medesimo, oppure si tratti di sott'ufficiale il quale sia promosso ufficiale. In questo secondo caso però la rendita da tenersi per base nella capitalizzazione del premio della rafferma in corso dovrà limitarsi ai due quinti del premio stesso.

Art. 143. Gli eredi del militare raffermato con premio e morto sotto le bandiere avranno diritto alla capitalizzazione dei premi delle rafferme compiute e di quella in corso, se la morte è avvenuta per cause di servizio; alla capitalizzazione soltanto dei premi delle rafferme compiute, negli altri casi.

Art. 144. Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggano matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dai tribunali militari: la retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualità per la quale ottennero la rafferma.

In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto colla rafferma, rimanendogli però illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.

Art. 145. Il Ministro della Guerra può per gravi motivi concedere al raffermato con premio la rescissione della rafferma, con perdita dei benefizi inerenti alla rafferma stessa.

Capo XVI. — *Del caposoldo ai sott'ufficiali.*

Art. 146. Un caposoldo o premio speciale di annue lire 150 sarà corrisposto dalla Cassa militare ai sott'ufficiali dell'esercito permanente con ferma di anni 8, eccettuati i sott'ufficiali musicanti ed armaiuoli, quelli dei carabinieri Reali, dei veterani e invalidi, delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena.

Art. 147. Questo caposoldo decorrerà dal giorno della promozione al grado di sergente, e durerà sino a tanto che il sott'ufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi, o non faccia passag-

gio in una delle posizioni od in uno dei corpi menzionati nell'articolo precedente.

CAPO XVII. — *Della Cassa militare.*

Art. 148. Colle somme che già possiede, con quelle che saranno in essa versate dai volontari di un anno, e con altri proventi eventuali, la Cassa militare, istituita colla legge 7 luglio 1866, numero 3062, provvederà al pagamento dei premi ai raffermati ed alla capitalizzazione di essi premi, come pure al pagamento del caposoldo di cui al precedente art. 146.

Art. 149. L'amministrazione della Cassa militare è posta sotto la vigilanza di una Commissione composta di due senatori e di due deputati scelti dalle rispettive Camere, di due consiglieri della Corte dei conti eletti dal presidente della medesima, e di due ufficiali generali scelti dal Ministro della Guerra.

La Commissione sarà rinnovata ad ogni legislatura.

Essa nominerà il presidente fra i membri che la compongono.

Nell'intervallo delle sessioni e delle legislature i senatori e i deputati continueranno a far parte della Commissione fino a nuova elezione.

In un rapporto annuale, da rendersi di pubblica ragione, la Commissione esporrà la situazione della Cassa militare e le osservazioni alle quali la sua amministrazione può dar luogo.

Art. 150. Le norme d'amministrazione della Cassa militare sono determinate con decreto reale.

CAPO XVIII. — *Disposizioni penali e disciplinari.*

Art. 151. Colui che essendo soggetto alla leva fu ommesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere all'estrazione di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta ommessione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 152, nei casi che vi sono specificati.

Art. 152. Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommessione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

Il giovine ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed iscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Art. 153. I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione.

Art. 154. La frode nelle surrogazioni di fratello è punita col carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

Art. 155. Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono ascritti alla 1ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere dell'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria per qualunque siasi motivo.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 156. Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine d'esimersi dal servizio militare, sono puniti col carcere estensibile ad un anno.

Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontata la pena, sono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli inscritti che abbiano simulato infermità od imperfezioni, al fine di conseguire la riforma, sono ascritti alla 1ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere della esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.

Art. 157. L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame definitivo ed all'arruolamento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la promulgazione del discarico finale per cura dei prefetti o sottoprefetti in ciascun capoluogo di circondario e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

Art. 158. I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati, sono dal prefetto o sottoprefetto del circondario, a cui per cagione di leva appartengono, denunciati all'autorità giudiziaria la quale procede contro di essi in conformità dei seguenti articoli 159 e 161.

Il prefetto o sottoprefetto fa cancellare dalla lista dei renitenti gli arrestati, i deceduti e quelli che si presentano spontaneamente.

Art. 159. I renitenti arrestati sono puniti col carcere da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena del carcere da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena del carcere da sei mesi ad un anno.

I renitenti inabili al servizio militare sono puniti col carcere da un mese ad un anno.

Le pene in quest'articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

Art. 160. I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, sono esaminati dal Consiglio di leva e qualora siano riconosciuti idonei al servizio sono arruolati ed avviati al corpo cui vengono ascritti.

Qualora siano riconosciuti inabili al servizio sono riformati.

Art. 161. Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito col carcere estensibile a 6 mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito col carcere da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro, che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed all'arruolamento di un inscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del governo, la pena si può estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire 2000.

Art. 162. I reati d'ommissione sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 163. I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Art. 164. Ogni ufficiale pubblico ed ogni agente od impiegato del Governo che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, riforme, esclusioni, surrogazioni di fratello, e rafferme con premio oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 165. In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

CAPO XIX. — *Disposizioni speciali e transitorie.*

Art. 166. I cittadini dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno, e ne fanno parte.

Art. 167. Gli abitanti della porzione della borgata di St-Remy, incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, se a ragione del loro numero d'estrazione debbono essere compresi nella 1ª categoria sono provveduti di congedo illimitato coll'obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

Art. 168. Il disposto degli articoli 87 e 88 non è applicabile agli inscritti il cui fratello militare serva in qualità di assoldato anziano, di assoldato, di surrogato ordinario o di scambio di numero secondo la legge del 20 marzo 1854, num. 1676, o servisse in una di tali qualità al tempo della sua morte.

Art. 169. Le disposizioni di cui all'articolo 89 sono applicabili alle esenzioni accordate in virtù delle preesistenti leggi ed anche a quelle che fossero spettate, sebbene non invocate, agli inscritti riformati o dispensati secondo la legge del 20 marzo 1854, numero 1676.

Art. 170. Le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 95, 96, 98 e 125 della presente legge saranno applicate a tutti coloro che alla data del 7 giugno 1875 si trovavano ascritti all'esercito sotto le armi od in congedo illimitato.

Art. 171. Ai volontari di un anno che sotto l'impero della legge del 19 luglio 1871, n. 349, contrassero l'arruolamento in tale qualità o furono ammessi a ritardare l'anno di servizio, saranno applicabili le disposizioni a loro riguardo stabilite dalla legge medesima; beninteso però che il loro obbligo di servizio dovrà essere protratto fino al compimento del 39° anno di età giusta l'art. 1.

Art. 172. A coloro che in virtù delle leggi del 20 marzo 1854, n. 1676, del 7 luglio 1866, n. 3062, e del 6 febbraio 1872, n. 664, si fecero surrogare o assunsero l'arruolamento in qualità di assoldati anziani o di assoldati, di surrogati ordinari o per scambio di categoria, di scambi di numero, di riassoldati con premio, o che terminata la ferma in tale qualità rimasero in servizio sotto le armi saranno applicabili le disposizioni delle leggi medesime.

Art. 173. I militari riassoldati con premio che terminata la ferma contratta cessino dal servizio sotto le armi, o vengano promossi ufficiali rinunciando alla pensione vitalizia cui hanno diritto, riceveranno dalla Cassa militare un capitale in cartelle del Debito Pubblico 5 per cento la cui rendita sia eguale ai due terzi della pensione stessa.

La Cassa militare continuerà a provvedere al pagamento dei premi dei riassoldati secondo le leggi del 7 luglio 1866, n. 3062, e del 6 febbraio 1872, n. 664, alle pensioni vitalizie ovvero alla loro capitalizzazione.

Art. 174. Il caposoldo di cui all'articolo 146 non può essere concesso a coloro che già godono del soprasoldo o della pensione da riassoldato con premio o di interessi di cartella di credito come assoldati.

Art. 175. Le disposizioni contrarie alla presente legge rimangono senza effetto.

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, stabilirà le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1876.

VITTORIO EMANUELE.

L. MEZZACAPO.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

S. M., *sulla proposta del Ministro della Guerra, ha fatte le seguenti disposizioni:*

In udienza del 22 luglio 1876:

Guida Gregorio, ragioniere di 2ª classe d'artiglieria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia;

Malavasi Celso, Marciani Francesco, Romagnoli Pietro, Porro conte Carlo, Siracusa Carmine, Pompili Riccardo, Franco Pio, Frulli Ferruccio, Zuccari Silvio, Merlo Gaetano, Giardina Antonio, Jovane Oreste, Bachi Agostino, Resta Enrico, Corsi Scipione, De-Cosa Raffaello, Rainaldi Luigi, Zanotti Achille, Sansone Giulio, Cornacchia Tullio, Peretti Augusto, Palasciano Vincenzo, Odella Francesco, Franzi Augusto, Gentile Nicolò, Riva-San Severino Lodovico, Dore-Piras Giovanni, Galliano Camillo, Costa Edoardo, Del Giudice Angelo, Natoli Salvatore, Michelini di S. Martino Carlo, Contini Eduardo, De Roberto Arturo, allievi dell'Accademia militare, promossi al grado di sottotenente nell'arma d'artiglieria con anzianità 22 agosto 1875;

Benzio Lorenzo, tenente del Genio, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio;

Piazza Gerolamo, Capon Angelo, Angelozzi Camillo, Fornaca Vittorio, Montanari Giuseppe, Scolari Omobono, Brauzzi Siro, Marabotto Andrea, Brauzzi Leonida, Stefani Amilcare, Arlorio Agostino, Vico Vincenzo, Maccari Agostino, Della-Rocca Alfonso, Testa Giovanni, Gacciarino Arturo, Bottesini Carlo, Grassi Giuseppe, Filippa Vittorio, allievi dell'Accademia militare, promossi sottotenenti nell'arma del Genio.

Con R. decreto 21 giugno 1876 Prato Luigi, aiutante contabile di seconda classe nel corpo del Commissariato generale della R. Marina, venne collocato a riposo in seguito a sua domanda per anzianità di servizio a datare dal 1° gennaio 1876.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL R. ISTITUTO DEI SORDO-MUTI DI MILANO

Avviso di concorso.

È aperto il concorso ad un posto di maestra elementare vacante nel R. Istituto dei Sordo-Muti di Milano, coll'annuo stipendio di lire 600, oltre il vitto e l'alloggio.

Il concorso è per titoli, e durerà a tutto agosto prossimo venturo.

Le aspiranti dovranno presentare la loro domanda nel termine prestabilito al Consiglio direttivo del R. Istituto stesso (via S. Vincenzo, n. 7), colla indicazione del loro domicilio, ed allegandovi:

1. Fede di nascita;
2. Patente di maestra elementare di grado inferiore;
3. Patente d'idoneità all'insegnamento dei Sordo-Muti;
4. Attestato di moralità rilasciato dal sindaco del comune in cui le aspiranti ebbero l'ultima dimora;
5. Tutti quegli altri documenti che valgano a far meglio conoscere la coltura delle aspiranti e la loro pratica nell'istruire e nell'educare.

La nomina spetta al R. Ministero dell'Istruzione Pubblica dietro proposta del Consiglio direttivo predetto.

Milano dall'Ufficio del Consiglio direttivo del R. Istituto dei Sordo-Muti, il giorno 15 luglio 1876.

Il Presidente: PORRO.

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL COLLEGIO REALE
DELLE FANCIULLE IN MILANO

Avviso di concorso.

Nel R. Collegio delle fanciulle sono ora vacanti quattro posti gratuiti ed altri a pagamento.

Gli aspiranti ad alcuno dei detti posti dovranno presentare le loro domande in carta bollata al Consiglio di amministrazione del Collegio Reale, a tutto il giorno 20 agosto 1876.

Le condizioni di ammissione e di permanenza nel Collegio sono le seguenti:

I. I posti gratuiti sono riserbati alle fanciulle appartenenti a famiglie civili, i cui genitori abbiano resi notevoli servigi allo Stato, colle opere dell'ingegno, nelle magistrature, nella milizia, nell'Amministrazione, o nell'insegnamento pubblico.

II. La retta annua per ogni alunna che non ha posto gratuito, è di lire 800, pagabili in rate trimestrali anticipate.

III. Tanto le alunne a posto gratuito, quanto le paganti, debbono inoltre, entrando in Collegio, anticipare la somma di L. 600 per la provvista del corredo, e pagare annualmente, a cominciare dal secondo anno, lire 300 per la conservazione del corredo stesso.

IV. Non sono ammesse nel Collegio prima degli anni 7 di età, nè più tardi dei 12. Le ammesse, quando non incorrano nella pena dell'esclusione, possono rimanervi fino ai 18 anni. Ma, per modo eccettuativo, il Consiglio di amministrazione, costituito a norma del regolamento organico, potrà, coll'assenso del Ministero della Pubblica Istruzione, concedere che rimangano oltre al termine di quella età le alunne, che avessero dato prova di singolare attitudine per diventare istitutrici o maestre del Collegio.

V. Le domande di ammissione devono essere accompagnate:

1° Dalla fede di nascita;

2° Dall'attestato di vaccinazione o di vajuolo naturale;

3° Da un attestato medico, legalizzato dalla locale Giunta municipale, comprovante la sana costituzione fisica della fan-[illegible];

4° Da un certificato dell'autorità dalla quale il padre dipende, comprovante lo stato economico della famiglia;

5° Da obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, all'adempimento delle condizioni prescritte ai nn. II e III.

Si avverte che l'alunna che sarà nominata, non potrà essere ammessa, se non verrà riconosciuta atta all'ordinario regime del Collegio dal medico del Collegio stesso.

Nelle istanze dovrà essere indicato con precisione il presente domicilio dei ricorrenti.

Il Consiglio di amministrazione propone all'approvazione del Ministero dell'Istruzione Pubblica le alunne da ammettersi a posto gratuito.

La scelta delle allieve pei posti a pagamento è fatta dallo stesso Consiglio di amministrazione.

VI. Tutte le alunne indistintamente debbono assoggettarsi alle discipline interne del Collegio, vestire alla foggia comune prescritta, ed avere eguale trattamento.

VII. Il Collegio sta aperto per le educande tutti i dodici mesi dell'anno, ma per gli insegnamenti è dato un mese e mezzo di vacanza.

Milano, il 20 luglio 1876.

Il Presidente: Gioda.

CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA

Avviso di ricupero.

Il 30 luglio p. p. furono ricuperati sulla spiaggia d'Ortona numero 49 piccoli pezzi di vecchio legno di pioppo, valutati lire 24 complessivamente.

Chiunque abbia diritto su tale ricupero potrà farlo valere presso questa Capitaneria di Porto, non più tardi del termine fissato dall'articolo 136 del Codice per la marina mercantile.

Ancona, addì 2 agosto 1876.

Il Capitano di Porto
E. Tondi.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Leggesi nei giornali austriaci che il comitato internazionale per la cura dei feriti di guerra, a Ginevra, ha invitato tutti i comitati dei paesi che aderirono alla convenzione di Basilea a spiegare la loro attività sul teatro della guerra nella penisola dei Balcani. In seguito a questa mozione, il comitato di soccorso a Pietroburgo ha fatto chiedere per mezzo dell'imperiale ambasciata russa a Vienna se il governo austro-ungarico è disposto a permettere il passaggio per la monarchia austriaca di oggetti d'ambulanza diretti in Serbia. La risposta, come era da attendersi, fu che cosiffatte spedizioni coll'emblema internazionale della croce rossa possono senza ostacoli attraversare il territorio dell'Austria-Ungheria per essere impiegate sul teatro della guerra a scopi umanitari. Già dei convogli colla croce rossa sono giunti per via ferrata a Budapest e di là furono diretti a Belgrado.

Il *Journal de Bucarest* riferendosi a quel passo del memoriale presentato dalla Rumenia alla Sublime Porta, che parla del delta del Danubio, afferma che si è creduto a torto che la Rumenia domandi puramente e semplicemente di esessere posta in possesso di tutte le foci del Danubio. " La Rumenia, dice il foglio di Bucarest, reclama oggi solo quello che ha sempre chiesto, che le appartiene di diritto e che le grandi potenze le avevano promesso, la sistemazione cioè delle sue frontiere alle foci del Danubio. Tale quistione non è nuova; essa venne più volte agitata ma non fu mai risolta. "

La *Correspondance Orientale* di Costantinopoli annunzia che la Porta Ottomana ha deciso di non rispondere al *memoriale* rumeno che verrà considerato come lettera morta.

Si ha pure da Bucarest che a quella Camera dei deputati fu letto il rapporto della Commissione che mette in istato di accusa il cessato ministero Lascar Catargiu, per abusi elettorali, maneggi contro la libera amministrazione della giustizia, distrazione del danaro pubblico e complicità nella violazione della legge di finanza. La Camera approvò la proposta del Comitato con 98 voti contro uno.

Riferiscono i giornali di Trieste che al Montenegro ebbero luogo pubbliche feste per la vittoria di Vrbica. Dicesi che sieno caduti nelle mani del principe dei dispacci importanti che dalla Porta venivano diretti a Muktar pascià. Nel Montenegro si attende con impazienza la caduta della piazza importante di Trebigne. Intanto nella Bosnia le autorità turche hanno armato tutti i maomettani atti a portare le armi per dirigerli verso l'Erzogovina. Pare però che i depositi di armi siano quasi completamente esauriti; gli ultimi corpi di *basci-bozuk* organizzati a Serajevo mancano di fucili.

In Grecia, stando alle informazioni dell'*Osservatore Triestino*, la lotta dei partiti parlamentari comincia a farsi violenta e minacciosa pel gabinetto Kumunduros. Il partito del signor Deligiorgis ha assunto un atteggiamento apertamente ostile al governo; critica tutto l'operato della vicereggenza, specialmente per quanto riguarda le relazioni colla Turchia.

Il 5 corrente alla Camera francese dei deputati, discutendosi il bilancio della guerra, è venuta in esame la questione dei cappellani militari.

La Commissione ne aveva proposto l'assoluta soppressione, o, ciò che vale lo stesso, aveva proposto la radiazione del credito inscritto a favor loro.

Il signor Keller domandò che il credito venisse ristabilito. I cappellani militari furono istituiti con una legge. Non si può sopprimerli che con un'altra legge e non con un voto incidentale per occasione dell'esame dei bilanci. Il servizio religioso è un debito dello Stato verso il soldato. La Camera provi coi fatti quello che essa ha proclamato, di non volere cioè recare nocumento ma di voler prestare appoggio agli interessi religiosi.

Il signor Wilson, a nome della Commissione, disse che superiore a tutti è il voto annuale della legge sui bilanci. Le funzioni dei cappellani militari furono dalla Commissione considerate come inutili e pericolose. Bisogna sottrarre l'esercito alle mene intriganti del clero. È l'abuso che si vuol far cessare. I soldati saranno perfettamente liberi di recarsi alla chiesa se ciò loro talenterà.

Il signor Méline propose una risoluzione intermedia. Non si deve poter attribuire alla Commissione l'intendimento di sopprimere indirettamente una legge che le dispiace. Si riduca il numero dei cappellani. Si riducano i loro stipendi.

Dal ministro della guerra fu espresso il concetto che ogni gerarchia riguardo ai cappellani d'esercito debba sopprimersi e che essi debbano dipendere immediatamente ed esclusivamente dall'autorità militare.

Seguirono altre osservazioni. Indi si procedette al voto sulle proposte Keller e Méline. La prima fu respinta con 306 voti contro 142. La seconda fu anch'essa respinta, sebbene ad infima maggioranza, con 217 contro 212 voti. E la soppressione del credito relativo ai cappellani militari rimase approvata.

L'*Osservatore Triestino* reca le seguenti notizie dalle Indie:

Viene confermata la notizia, che la valigia coi dispacci del maggiore Sandeman, comandante della spedizione a Khelat, sia stata rubata. Appena alla più vicina stazione postale si ebbe questa notizia, fu mandato un distaccamento di truppe alla ricerca dei ladri. Questo distaccamento incontrò, presso al luogo del fatto, tre persone sospette e fece fuoco sopra di esse. Tutte tre rimasero uccise. Più tardi però si seppe, che erano viaggiatori innocenti delle tribù dei Murri (!) e il governo delle Indie sarà obbligato a pagare un'indennità che però, secondo la solita tassazione delle vite umane in quelle contrade, non oltrepasserà le 20 fino a 50 rupie per testa, secondo la condizione dei defunti! Intanto i veri ladri e la valigia coi dispacci non erano fino alla partenza del vapore stati trovati.

Del risultato della missione del maggiore Sandeman non si sapeva ancora niente di positivo. Correva voce che egli andrebbe personalmente alla capitale del Khan subito passato il caldo, che è eccessivo in quelle parti. È confermata la notizia, che le truppe del Khan avevano attaccato l'armata dei Sirdar malcontenti. — In quanto agli Afridi scrivono che il commissario inglese di Pesciawer ha cercato di indurli a sottomettersi, informandoli che, in caso di rifiuto, il governo delle Indie è deciso di mandare una spedizione contro di essi, ma che gli Afridi non mostrano alcuna inclinazione a cedere, e che anzi la gente di Terrah pare sia propensa ad unirsi cogli Afridi per resistere agli inglesi.

Non v'è più dubbio, dice un foglio di Calcutta, che la missione inglese del Yunnan ebbe per risultato un solenne fiasco, come era da prevedere; però non si conoscono ancora i passi ulteriori del ministro inglese a Pekino.

Pare che il governo di Londra, preoccupato delle complicazioni nell'Oriente più vicino, esiti di provocare un conflitto nell'Oriente remoto.

Il *Courrier des Etats-Unis* pubblica il rapporto del governatore della Carolina del Sud sul massacro di Hamburg.

Addì 4 luglio una compagnia di uomini di colore marciava per una delle contrade di Hamburg. La strada era larga cento piedi e la compagnia marciava a quattro per quattro. Due giovani bianchi avanzandosi in una carrozzella pretesero passare attraverso la via senza riguardo ai soldati. Ne nacque una diatriba, in seguito di cui la carrozzella fu lasciata passare.

Però l'indomani i due giovani chiesero ed ottennero dei mandati di arresto contro taluni ufficiali della compagnia. La trattazione della causa venne aggiornata. La mattina del dì fissato pel dibattimento gli accusati non comparvero, intimoriti come erano da una quantità di bianchi che avevano prese le armi e si erano assembrati nelle vie della città.

Il tribunale non credette opportuno di insistere per la comparizione degli accusati, atteso il pericolo di un conflitto imminente.

I bianchi armati intimarono alla compagnia di deporre le armi. La compagnia si rifiutò. Allora fu aperto il fuoco contro la caserma e si andò anche a prendere un cannone che venne scaricato ripetutamente a mitraglia contro l'edifizio. I soldati tentarono di salvarsi fuggendo dalla parte posteriore della caserma. Taluni caddero, compreso il maresciallo d'Hamburg. Venti o venticinque furono fatti prigionieri. E di questi, la mattina seguente cinque furono chiamati per nome e fucilati. Gli altri vennero rimessi in libertà; ma mentre si ritiravano venne fatto loro fuoco addosso e parecchi furono morti o feriti.

Il rapporto del governatore della Carolina del Sud termina con alquante considerazioni sul carattere ingiustificabile del sanguinoso episodio.

Rettificazione.

Nell'annunzio dato ieri della morte di S. E. il senatore del Regno comm. Vacca, vuolsi leggere: « procuratore generale presso la Corte di Cassazione di Napoli. »

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Bukarest, 8. — Alla Camera dei deputati il nuovo gabinetto ha esposto il suo programma, il quale consiste nel mantenimento della Costituzione e delle leggi, nel decentramento e nel migliorare la situazione finanziaria coll'economia e coll'onestà.

Relativamente alla politica estera il programma dichiara di voler osservare la più stretta neutralità, sorvegliando la sicurezza pubblica e le frontiere del paese.

Londra, 8. — Il *Daily News* ha da Vienna che nei circoli diplomatici si considera la situazione come molto critica. In questi circoli si dice che, se i disastri della Serbia continuano, la Russia sorprenderà il mondo con un ardito intervento, sapendo che abbandonare la Serbia sarebbe lo stesso di porre un fine all'influenza russa sugli slavi del Sud.

Vienna, 8. — Il Principe di Piemonte è stato ricevuto alle ore 11 dall'Imperatore. S. M. andò quindi a mezzogiorno a fare visita al Principe Umberto e alla Principessa Margherita.

Parigi, 8. — Il *Journal Officiel* avvisa che gli interessi dei buoni del tesoro, che non oltrepassano un anno di scadenza, sono fissati a mezzo per cento per i buoni da tre a cinque mesi, a tre quarti per cento per quelli da sei a undici mesi, e a 1 per cento per quelli di un anno.

Torino, 8. — I Ministri sono partiti questa sera per Roma. Essi furono accompagnati alla stazione dalle autorità, dalle rappresentanze delle Società e da una folla plaudente.

Vienna, 8. — Il Principe Umberto ricevette oggi il conte Andrassy e l'ambasciatore inglese Buchanan. Il Principe e la Principessa di Piemonte visitarono dopo mezzodì alcuni stabilimenti di Vienna. Il Principe ha fatto alcune compere in parecchi negozi.

Costantinopoli, 7. — Kniazevatz cadde nelle mani delle truppe ottomane, dopo rinnovati attacchi che durarono tre giorni. La disfatta subìta dai serbi fu completa, e tanto più grande che il nemico vi si era concentrato ed aveva eretto alcune trincee.

In un combattimento impegnato in faccia a Senitza, le truppe turche sloggiarono il nemico dalle alture che aveva occupate, e si impadronirono delle fortificazioni che esso vi aveva erette. Il nemico fu inseguito al di là della frontiera dalle truppe turche, le quali hanno fatto alcuni prigionieri e s'impadronirono di una grande quantità d'armi, di munizioni da guerra e di bestiame.

Hassan pascià prese l'offensiva dalla parte di Tsoka. Egli incontrò il nemico a Gralako, al di qua di Zaicar. Incominciato il combattimento, i serbi non hanno potuto resistere agli attacchi delle truppe ottomane. Essi furono battuti e presero la fuga. Le truppe, inseguendo il nemico, hanno passato il Timok ed occuparono i due suddetti villaggi. Il combattimento continua da quella parte.

Dalla parte di Soboukdjo i serbi attaccarono le truppe ottomane che trovavansi al di qua del ponte della Morava. Dopo un combattimento che durò 7 ore, i serbi furono battuti e posti in fuga. L'esercito turco s'impadronì d'assalto di un fortino e di molte armi. I villaggi di Traikoftha, Bilek e Deni-Paitza presero fuoco durante l'azione.

I serbi furono pure respinti verso il Piccolo Zwornik. Essi volevano occupare le trincee dei turchi sulla montagna.

Vienna, 8. — Un telegramma della *Nuova Stampa libera*, da Viddino, annunzia che i serbi abbandonarono Zaicar, la quale fu occupata ieri dai turchi senza colpo ferire. Osman pascià pose il suo quartiere generale a Zaicar.

Costantinopoli, 8. — Dispacci privati da Viddino, in data del 7, dicono che, in seguito alla vittoria di Kniazevatz, i serbi, comandati da Leschianin, temendo di essere attaccati in Zaicar da diverse parti, abbandonarono Zaicar e si misero in marcia per raggiungere l'esercito di Tschernajeff. I turchi entrarono in Zaicar senza trovare resistenza.

Versailles, 8. — Il Senato udì la lettura della relazione di Parieu sulla legge municipale. La relazione conchiude raccomandando l'approvazione del progetto, eccettuato l'articolo 3°. Marcère domanda l'urgenza. La votazione di questa proposta avrà luogo domani.

La Camera discusse il credito di 2 milioni pei rifugiati carlisti, ed approvò la riduzione di 700 mila franchi proposti dalla Commissione, per sopprimere i sussidi ai rifugiati carlisti incominciando dalla fine di settembre.

Costantinopoli, 8. — Un dispaccio di Osman pascià conferma che, avendo i serbi abbandonato Zaicar, i circassi li inseguirono facendo loro provare grandi perdite, e che i turchi occupano Zaicar.

Semlino, 8. — La situazione della Serbia è considerata come assai grave. Il principe Milano è disposto a conchiudere la pace, ma il ministero, e principalmente Ristic, vogliono continuare la guerra ad oltranza. Dunque la guerra continuerà se il ministero sarà mantenuto al suo posto.

Londra, 8. — Alla Camera dei comuni, nella notte scorsa, parecchi oratori parlarono sulle atrocità commesse nella Bulgaria.

Bourke lesse una lettera del commissario inglese Baring a sir Elliot, ambasciatore a Costantinopoli, nella quale constata le crudeltà commesse e confessa che 60 villaggi furono distrutti e 12,000 cristiani uccisi.

New-York, 8. — Houston, democratico, fu eletto governatore dell'Alabama, con una maggioranza di 20,000 voti. I democratici ebbero una forte maggioranza anche nel Kentucky.

Londra, 8. — Due treni ferroviari incontraronsi ieri sera a Radstock, presso Bath. Vi sono 12 morti e 30 feriti.

Londra, 8. — *Camera dei comuni.* — Discutesi lungamente sulla compera delle azioni del canale di Suez fatta dal governo.

L'opposizione attacca vivamente il governo e formula diverse accuse.

Northcote respinge l'accusa di aver favorito una speculazione. Dà spiegazioni sulle trattative con Lesseps, nel quale il governo ha tutta la fiducia. Egli dice che i direttori inglesi avranno almeno una influenza morale. Soggiunge che la situazione dell'impresa è soddisfacente e che le entrate del 1875 aumentarono del 17 per cento. Il ministro termina col giustificare nuovamente quella compera.

Disraeli dice che l'opposizione non vide l'importanza politica della transazione, e crede che l'opinione pubblica sia persuasa che il governo abbia fatto con quest'affare un atto politico ed eminentemente patriottico.

Costantinopoli, 8, sera. — Dopo di aver prese le disposizioni necessarie e costruiti i ponti per passare il Timok, Osman pascià aveva preso l'offensiva contro Zaicar. L'esercito serbo riunito a Zaicar, abbandonò le sue posizioni e prese la fuga. Osman pascià lo inseguì e lo pose in rotta. I serbi lasciarono sul terreno un gran numero di morti e di feriti. Le truppe ottomane presero possesso di Zaicar ed occuparono i più importanti punti strategici di questa piazza.

NOTIZIE DIVERSE

Archeologia. — In data dell'8 corrente la Commissione archeologica municipale ci trasmette la seguente nota delle più recenti scoperte fatte per sua cura:

Nel nuovo quartiere Esquilino sono tornate in luce alcune mura di fondamento, spettanti agli edificii che ornavano gli Orti Mecenaziani, nelle vicinanze dell'*Auditorium* sulla via Merulana.

Nell'area degli Orti Lamiani, lungo il lato sud della nuova piazza Dante, sono state raccolte entro una sala termale, di forma semicircolare, le seguenti scolture:

a) Statua virile acefala, mancante di parte delle braccia e delle gambe; *b)* Statua acefala di Minerva clipeata; *c)* Statuetta acefala, forse di una Psiche, con traccie delle ali sul tergo; *d)* Frammenti di statua maggior del vero, forse di un Fauno. In altra parte dei medesimi giardini sono stati trovati n. 5 capitelli; una testa in marmo bianco grande al vero, forse di una menade; ed una tessera di osso.

Nell'isolato XI della prima zona è stato rinvenuto un brano di iscrizione funebre spettante alla gente Cedicia, ed una piccola incisione in agata, esprimente una testa laureata.

Nell'isolato XV è stata raccolta una statuina acefala della Fortuna sedente, con cornucopia nella sinistra, alta m. 0 16.

Finalmente nella escavazione del Ninfeo, detto di Minerva Medica, oltre ad alcuni meschini avanzi della sua primitiva decorazione marmorea, si è rinvenuto un torso di Fauno, grande al vero, ed un plinto di marmo di metri 0 30 × 0 21 × 0 12 con traccie d'iscrizione onoraria.

Nell'area della nuova Dogana, presso il Monte della Giustizia, proseguono ad apparire arenarie e latomie profondissime, identiche a quelle altra volta scoperte nella Certosa, nel Ministero delle finanze, nel quartiere del Maccao.

Le fondamenta di edificii quivi rinvenute presentano appena traccie di disposizione architettonica. Le escavazioni hanno nondimeno restituito: *a)* Un bassorilievo esprimente un'aquila con le ali spiegate; *b)* Un frammento di cornicione; *c)* Quattro frammenti di pilastri scanalati; *d)* Due blocchi rettangolari di marmo.

Nelle escavazioni *per la via Nazionale* sull'alto del Colle Quirinale, al di sotto delle fondamenta degli edificii, già demoliti, è apparso il suolo vergine, diviso in quattro strati: il primo dei quali, alto m. 0 75, è di cappallaccio; il 2° alto m. 0 56 di terra vergine disciolta; il 3° alto m. 1 40 di terra vergine compattissima; l'ultimo, di ignota potenza, è di argilla biancastra.

Quivi intorno furono trovati i seguenti oggetti: *a)* Parecchie figuline di fattura italo-greca; *b)* Testa di giovinetto in marmo statuale; *c)* Torsetto panneggiato in rosso antico; *d)* Frammento d'iscrizione spettante alla coorte I dei Vigili.

Nelle escavazioni per la *fogna del Colosseo*, in via dei Cerchi, alla profondità di metri 7 60 per tutto il tratto scavato, è apparsa una platea di travertini, larga metri 4 80. Alla estremità della trincea, verso il gazometro, parte della platea è occupata da una scala di travertino, larga 1 metro, e racchiusa da due muri paralleli. I gradini hanno una alzata di m 0 14 a m. 0 24.

Più oltre, verso l'oratorio dei Cerchi, sono stati scoperti altri muri che racchiudono pavimenti di opera spiccata, alla profondità di m. 7 00 sotto il suolo stradale.

Nell'orto dell'Aracoeli è stato rinvenuto un sigillo figulino con l'epigrafe FVNDVM SILIANI.....

Finalmente nei varii luoghi accennati di sopra sono stati raccolti 12 stili in osso, 4 aghi crinali, 108 monete di bronzo, 22 lucerne fittili, 12 anfore, 2 balsamarii, una chiave in ferro, una tanaglia in ferro.

Le nuove armi portatili delle diverse potenze militari. — La sesta puntata del *Giornale d'artiglieria e genio*, testè uscita alla luce, contiene un pregevole studio sulle armi portatili francesi e una descrizione assai particolareggiata del fucile modello 1874, sistema Gras. Dalla conclusione di questo lavoro ci piace riferire un paragone dal punto di vista balistico del fucile medesimo colle armi adottate dalle diverse potenze militari. Ecco i principali dati di tiro relativi alle varie armi suddette:

	Calibro regolamentare milim.	*Peso della palla* grammi	*Velocità iniziale* metri
Francia.			
Modello 1874 (Gras) . . .	11,0	25	450
Modello 1866	11,0	25	420
Germania.			
Modello 1871 (Mauser) . . .	11,0	25	448
Inghilterra.			
Modello 1871 (Martini-Henry)	11,43	31,1	400
Austria.			
Modello 1867, 1873 (Werndl) .	10,7	20,3	426
Id. id. id. (1)	10,7	24	450
Baviera.			
Modello 1869 (Werder) . . .	11,0	22	440
Id. id. (2) .	11,0	25	445
Italia.			
Modello 1870 (Vetterli) . .	10,35	20	425
Russia.			
Modello 1871 (Berdan n. 2) .	10,7	24	435

A questi dati il *Giornale d'artiglieria e genio* fa seguire i seguenti commenti:

« L'esame di questo specchio dà luogo ad osservazioni molto importanti. Prima di tutto si vede che la velocità iniziale del fucile mod. 1874 è per lo meno tanto grande quanto quella che si ottiene con una qualunque delle altre armi di guerra. Inoltre si osserva che ad eccezione dell'Inghilterra e dell'Italia che hanno adottato: la prima un'arma del calibro di 11 mm.,43, che lancia, con una velocità iniziale di 400 m., una pallottola di 31 gr.,1, e la seconda un' arma del calibro di 10 mm,35, che lancia una pallottola di 20 gr. con una velocità iniziale di 425 m., tutte le altre potenze hanno adottato, come la Francia nel 1866, delle armi il cui calibro è compreso tra i 10 mm,7 e gli 11 mm., ed una pallottola di 24 a 25 gr. Per ciò che riguarda le velocità iniziali esse variano fra limiti abbastanza ristretti (da 420 a 450 m.)

« In queste condizioni che caratterizzano lo stato attuale delle armi portatili in Europa e che riepilogano nel loro complesso i progressi compiutisi fino ad oggi, i risultati di tiro non possono differire notabilmente fra di loro. La radenza della traiettoria, la gittata, la giustezza di tiro, gli spazi battuti, gli alzi, ed in generale tutti i risultati balistici debbono essere sensibilmente gli stessi con queste differenti armi Il che mostra come tutte le potenze tendano oggidì con le armi rigate a retrocarica, come già nel passato con le armi lisce ad avancarica, verso l'*unità di armamento* sotto il punto di vista balistico.

« Non bisogna inoltre perdere di vista che la velocità iniziale di una pallottola, la traiettoria che essa descrive, gli alzi dell'arma che la lancia, non sono elementi assolutamente invariabili, ma che a seconda delle stagioni, della temperatura e della pressione barometrica, questi elementi possono essere soggetti a considerabili variazioni. Aggiungendo a ciò le cause che provengono dalle irregolarità più o meno grandi che si producono inevitabilmente nella fabbricazione delle armi, della polvere e delle munizioni, si arriva alla conseguenza che i risultati che si otterrebbero sperimentando in grande le diverse armi adottate dalle varie potenze non potrebbero presentare fra di loro che differenze poco considerabili, e spesse volte inferiori a quelle che darebbero due armi dell'istesso modello. Gli è perciò che non bisogna accordare a queste differenze, specialmente dal punto di vista militare, un'importanza molto grande. I meccanismi di chiusura possono è vero differire più o meno fra di loro, ma la rapidità di tiro che ciascuno di essi permette e per conseguenza l'effetto utile di cui ciascuna arma è suscettibile essendo sensibilmente lo stesso, si può ammettere che le principali armi attualmente in servizio in Europa hanno tutte l'istessa efficacia. »

(1) Con la nuova cartuccia.
(2) Con la cartuccia germanica.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 8 agosto 1876 (ore 16 48).

Il barometro è sceso di 2 a 3 mm. in Sardegna, in Sicilia e nel sud della penisola; stazionario nel resto d'Italia. Dominio di venti delle regioni del nord freschi e forti sull'Adriatico, e sul golfo dell'Asinara. Mare agitato lungo tutte queste spiagge. Mosso altrove. Cielo nuvoloso nell'Italia settentrionale e centrale; sereno nella meridionale. Condizioni meteorologiche assai buone anche in quasi tutto il resto d'Europa. Calma nel canale della Manica. Ieri temporale a Napoli e a Camerino. È probabile che continui il dominio della corrente polare. Tempo generalmente bello con qualche parziale turbamento.

Osservatorio del Collegio Romano — 8 agosto 1876.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,8	761,3	760,S	760,7
Termomet. esterno (centigrado)	23,6	30,6	30,8	24,3
Umidità relativa...	55	28	38	45
Umidità assoluta...	11,24	9,24	12,47	10,26
Anemoscopio........	E. 6	E. 3	S. 10	N. 2
Stato del cielo.......	10 belliss.	10. bello, qualche cirro	10. belliss.	10. bello, nebbietta alta

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)
Termometro: Massimo = 31,2 C. = 25,0 R. | Minimo = 21,3 C. = 17,0 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 9 agosto 1876.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0............	1° semestre 1877	—	—	75 57	75 50	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	44 —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1876	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1876	—	—	79 50	79 40	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount.........	—	—	—	78 70	78 65	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1876	—	—	78 80	78 50	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale..............	1° aprile 1876	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0..	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	795 —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma.....	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	1° semestre 1876	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1972 —
Banca Romana	2° semestre 1876	1000 —	1000 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1215 —
Banca Nazionale Toscana	—	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	—	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	445 —
Società Generale di Credito Mob. Ital. .	1° semestre 876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	624 —
Cartelle Credito Fond. Banco S. Spirito	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	399 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	65 —
Obbligazioni dette	2° semestre 1874	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	2° semestre 1876	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	324 —
Obbligazioni dette	1° aprile 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)....	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italla Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'ill. a Gas .	1° semestre 1876	500 —	500 —	570 —	565 —	— —	— —	— —	— —	— —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Italo-Germanica	—	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	107 40	107 20	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 24	27 21	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 franchi.......	— —	21 62	21 60	— —
Sconto di Banca 5 0/0........	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1876: 77 55 cont.

Francia vista 108 20, 108 12 — Londra breve 27 22, 27 24 3/m.

Prestito Romano, Blount 78 65.

Il Sindaco: A. Pieri.

BANCA TOSCANA DI CREDITO

3817

Riassunto della situazione del dì 31 del mese di luglio 1876.

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. D. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 5,000,000.
Riserva metallica vincolata (Art. 57 Reg. 21 gennaio 1875) . . . . » 5,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio			Importo
Cassa e riserva				L. 5,682,644 89
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta, a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 3,857,960 64	5,197,020 34	» 5,197,020 34
	id. maggiore di 3 mesi	» »		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» 1,339,059 70		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 4,560,061 27
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	» »		» 1,355,332 20
	Id. id. per conto della massa di rispetto	» »		
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza	» »		
	Effetti ricevuti all'incasso	» »		
Crediti				» 9,002,984 47
Sofferenze				» 34,519 17
Depositi				» 11,253,627 »
Partite varie				» 275,963 70
			Totale	L. 37,362,153 04
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 167,785 45
			Totale generale	L. 37,529,938 49

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 10,000,000 »
Massa di rispetto	» 185,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 13,889,340 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» »
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 649,421 27
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 11,253,627 »
Partite varie	» 1,100,227 43
Totale	L. 37,077,615 70
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 452,322 79
Totale generale	L. 37,529,938 49

Distinta della Cassa e Riserva.

Voce	Importo
Oro	L. 5,000,000 »
Argento	» »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (*Art.* 30 *Reg.* 21 *gennaio* 1875)	» 704 89
Biglietti consorziali	» 450,414 »
Riserva	L. 5,451,118 89
Biglietti di altri Istituti d'emissione	» 231,526 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» »
Cassa	L. 5,682,644 89

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore	Numero	Importo
da L. 50	40,568	L. 2,028,400 »
da » 100	32,633	» 3,263,300 »
da » 200	12,984	» 2,596,800 »
da » 500	8,950	» 4,475,000 »
da » 1000	12	» 12,000 »
	Somma	L. 12,375,500 »

Biglietti ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore	Numero	Importo
da L. 20	75,692	L. 1,513,840 »
	Totale	L. 13,889,340 »

Il rapporto fra il capitale	L. 5,000,000 00	e la circolazione	L. 13,889,340 00	è di uno a 2 77
Il rapporto fra la riserva	L. 5,451,118 89	e la circolazione L. 13,889,340 00 e gli altri debiti a vista L. »	L. 13,889,340 00	è di uno a 2 54

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Voce	Saggio
Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 00
Sulle cambiali pagabili in metallo	» »
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5 00
Per le anticipazioni su sete	» »
Per le anticipazioni su altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 50
Prezzo corrente delle azioni	L. 610 00
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 9 00

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Ad istanza di Maria Vincenti vedova Mariotti, anche nell'interesse dei figli del fu Achille Mariotti, non che della ditta Aron-Alatri, Angelo Sereni, Scala e Comp. ed M. Hoz, non che della signora Elisabetta Mandolesi consorte del signor avv. Quirino Quirini,

Nel giorno 12 settembre 1876, avanti il primo periodo feriale del tribunale civile di Roma, si procederà alla rivendita del seguente fondo tanto a carico di monsignor Alessandro Del Magno, debitore principale, quanto a carico del signor Giulio Bongars.

Terreno vignato, seminativo, con canneto, casino ed altre fabbriche, sorgenti d'acqua ed altre comodità, situato nel suburbio di Roma fuori la porta S. Pancrazio, in vocabolo Bravetta o Torre Rossa, segnato nella mappa numero 154 coi numeri 225, 563, 564, 565, 567, 567 1[4, 226, 227, 188, 194, 204, 205, 548, 549, 549 1[4, 206 sub. 1, 2 e 3, gravato dell'annuo canone di sc. 42 31 a favore del monastero di S. Cosimato, confinante con il vicolo Bravetta e dei Canneti e beni Montanari, Mandolesi e Panzieri.

Il primo prezzo sul quale si aprirà l'incanto sarà di lire 9045, stabilito sul tributo erariale moltiplicato per sessanta volte.

3623 PAOLO BONOMI usciere.

DIFFIDAZIONE.

Ad istanza dei signori Pietro, Gioacchino e Luigi fratelli D'Antoni, domiciliati in Roma fuori la Porta Maggiore, vicolo del Camposanto, n. 2,

Io sottoscritto usciere nel tribunale civile di Roma ho notificato l'atto firmato da essi fratelli D'Antoni, col quale viene diffidata qualunque disposizione che dal loro genitore signor Filippo D'Antoni si facesse de' tre piccoli terreni di sua proprietà, posti in questo territorio di Roma, fuori la Porta Maggiore, il 1° al vicolo del Camposanto n. 2, confinante con la via pubblica e Ferrini; il 2° sul piazzale del Camposanto, confinante col 1° e la vedova Venturi; il 3° in via Tiburtina, confinante detta via, Palumbi, Berardi ed altri: e ciò, dicesi, per continuare detto loro genitore ne' sintomi di alienazione mentale, in causa della quale sono costretti a promuovere legalmente la di lui interdizione od inabilitazione. Per lo che gli istanti si protestano per la nullità di qualunque atto in forma sia di vendita, sia di donazione che da detto signor Filippo D'Antoni si faccia.

Roma, 8 agosto 1876.

3819 ENRICO MASTRELLI usciere.

AVVISO.

Ad istanza della signora Giuditta Scipioni vedova della bo: me: di Giacomo Montefoschi, morto in Roma li 28 luglio p. p., tanto in nome proprio, che quale tutrice e legittima amministratrice dei suoi figli minori Mario, Virginia ed Augusto Montefoschi,

Si deduce a notizia di chiunque, per ogni effetto di legge, che nel giorno di lunedì 14 andante, alle ore otto antimeridiane, si procederà al legale inventario, col ministero del sottoscritto notaro, dei beni tutti lasciati dal suddetto defunto Giacomo Montefoschi, nella casa di ultima sua abitazione in via Condotti, n. 42.

Roma, 9 agosto 1876.

3823 ERCOLE FROSI not. pubbl. in Roma.

R. PRETURA DI VOLTERRA.

Il cancelliere sottoscritto rende a notizia che i signori Angelo, Giovanni e Sestilio del fu Giuseppe Gori e della fu Celestina Formilli, dimoranti in Volterra, nel dì 12 corrente hanno in questa cancelleria emessa concorde dichiarazione di rinunziare, come rinunziano, la eredità testata dei di loro genitore signor Giuseppe Gori, decesso in Volterra nel dì 12 marzo dell'anno corrente, e ciò per ogni effetto di legge.

Dalla cancelleria pretoriale, Volterra, 29 luglio 1876.

3812 Il canc. REMO DURELLI.

REGIA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

AVVISO D'ASTA.

Si deduce a pubblica notizia che alle ore 12 meridiane del giorno 26 del corrente mese di agosto, nell'ufficio di questa Prefettura, e precisamente nella sala destinata agli incanti, innanzi all'ill.mo signor prefetto della provincia, o di che per esso, si procederà col metodo ed estinzione di candela all'esperimento di asta per lo

Appalto del servizio dei trasporti dei detenuti, corpi di reato e scorte per la provincia di Reggio Calabria.

L'impresa avrà la durata di anni cinque, incominciando col 1° gennaio 1877 e terminando col 31 dicembre 1882, sotto l'osservanza dei capitoli generali e speciali del 14 settembre 1871.

L'asta sarà aperta sui prezzi normali fissati dall'art. 32 dei predetti capitoli generali e speciali, e le offerte in ribasso dovranno esser fatte in ragione di un tanto per cento sulla spesa dei trasporti. Non si potranno fare offerte di ribasso minori di centesimi 25 per ogni 100 lire; e non si accetteranno offerte sotto altra forma.

I trasporti compresi nell'appalto si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Trasporti dei detenuti con i loro effetti, e dei corpi di delitto, come all'art. 1 dei predetti capitoli generali, dal luogo, sia questo o non sia nell'interno dell'abitato, lungo le strade della provincia, insino alla prima stazione dei RR. carabinieri delle provincie limitrofe;

b) Trasporti dei detenuti dal carcere alle locali stazioni ferroviarie, porti, luoghi d'imbarco e viceversa;

c) Trasporti dei corpi di reato nell'interno dell'abitato, quando i medesimi non possano trasportarsi dai RR. carabinieri, ed insieme con i detenuti, e perciò richiedono un apposito mezzo di trasporto con carro a cavalli o con bestie da soma. Si considerano nell'interno dell'abitato anche quelli stabilimenti carcerari e quelle stazioni ferroviarie o punti d'imbarco che ne fossero fuori;

d) Trasporti di detti corpi di reato egualmente nell'interno che possono portarsi con carretto a mano o a braccia o a dosso d'uomo;

e) Trasporti di detti corpi di reato che parimenti si possono portare con carretto a mano o a braccia e a dosso d'uomo dal luogo di partenza e dall'una all'altra stazione dei RR. carabinieri.

L'importare di tali trasporti da eseguirsi durante il periodo quinquennale dell'appalto può calcolarsi nella somma approssimativa totale di lire 43,555.

Gli aspiranti all'asta dovranno prima dell'apertura della medesima eseguire un deposito di lire 1000 presso la Tesoreria provinciale in numerario od in carta-moneta a garentia dell'asta istessa, ed esibire un certificato di moralità rilasciato dal sindaco del comune del loro domicilio. Tale deposito sarà restituito a quelli tra i concorrenti che non siano rimasti aggiudicatari.

Entro venti giorni dalla seguita aggiudicazione il deliberatario dovrà prestarsi alla formale stipulazione del contratto, e a garentia delle sue obbligazioni depositare lire 2177 in numerario, o in carta-moneta, o in cartelle del Debito Pubblico dello Stato ai prezzi correnti. Qualora nel detto termine il deliberatario a ciò non ottemperasse, perderebbe il deposito interinale fatto a garentia dell'asta, e l'Amministrazione sarebbe facoltizzata a procedere a danno e rischio di lui a nuovi incanti.

I suddetti capitoli di appalto, in base ai quali sarà stipulato il contratto, non che le tabelle delle distanze chilometriche, sono depositati presso la segreteria di questa Prefettura, ostensibili a chiunque volesse prenderne conoscenza in tutte le ore d'ufficio.

Il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, le quali però non potranno essere inferiori al ventesimo del prezzo istesso, è fin d'ora fissato a giorni 15 successivi a quello della seguita aggiudicazione, e perciò scade col mezzodì del giorno undici del p. v. mese di settembre.

L'asta sarà dichiarata deserta se non vi saranno almeno due concorrenti.

Tutte le spese di stampa, bolli, carta e registro occorrenti tanto pel deliberamento, che per la stipulazione del contratto, del competente numero di copie e della rata proporzionale della stampa dei predetti capitoli in lire 40, sono a carico dell'impresario.

Reggio Calabria, 6 agosto 1876.

3816 *Il Segretario delegato:* FERAUDI S.

INTENDENZA DI FINANZA IN VERONA

Avviso di concorso.

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento delle seguenti rivendite di generi di privativa:

1. N. 4, in Bussolengo, assegnata al magazzino di vendita in Verona, della rendita lorda di lire 389 13.

2. N. 3, in Parona (frazione di Arbizzano), assegnata al magazzino di vendita in Verona, della rendita lorda di lire 108 70.

3. N. 2, in Fumane, assegnata al magazzino di vendita in Verona, della rendita lorda di lire 335 55.

4. N. 1, in Prun, assegnata al magazzino di vendita in Verona, della rendita lorda di lire 383 57.

5. N. 3, in Volargne (comune di Dolcè), assegnata al magazzino di vendita in Caprino, della rendita lorda di lire 468 82.

Le suddette rivendite saranno conferite a norma del R. decreto 7 gennaio 1875, n° 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a questa Intendenza, nel termine di un mese dalla data della inserzione del presente nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni ufficiali della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da cent. 50, corredate del certificato di buona condotta, dello stato di famiglia, e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese di stampa e pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Verona, 30 luglio 1876.

3790 *L'Intendente:* A. FERRARI.

DEPUTAZIONE CONSORTILE

per la strada carreggiabile da MIAZZINA a CAMBIASCA

AVVISO D'ASTA

per il giorno 14 agosto 1876, ore dieci antimeridiane.

Per parte dell'Amministrazione del Consorzio per la costruzione della strada carreggiabile dall'abitato di Miazzina, frazione di qua, alla Cappella di Spanscione o Bevola, in territorio di Cambiasca, passando pella borgata di Comero,

Si deduce a pubblica notizia che alle ore 10 antimeridiane del giorno 14 agosto prossimo si procederà nella sala comunale di Cambiasca all'incanto col metodo delle candele per l'appalto della costruzione della strada carreggiabile divisa in tre tronchi, dall'abitato di Miazzina, frazione di qua, ossia dalla Cappella detta dei Giacci alla Cappella di Spanscione o Bevola, in territorio di Cambiasca, passando pella borgata di Comero, sul prezzo di lire ottantottomila (L. 88,000), in conformità del progetto del Regio misuratore Giovanni Nerini, per rispetto al primo tronco in data 5 gennaio 1860, per rispetto al secondo tronco in data 24 ottobre 1865, e per rispetto al terzo tronco in data 12 settembre 1867, il tutto a compiersi nel perentorio termine di 20 mesi.

Le opere costituenti l'appalto consistono nelle seguenti:

1° Indennità per occupazioni di terreno ed estirpamento di piante	L.	4,692 65
2° Scavi in terra, ghiaia, tufo, rocca mista, rocca viva e rialzi per la formazione del corpo stradale e delle spese d'asta	»	40,985 49
3° Muratura a secco compresa la riboccatura	»	24,572 83
4° Ponti, ponticelli ed acquedotti compilati	»	8,882 39
5° Ghiaia per la massicciata, pel colmo della strada, selciato e tappeto	»	8,779 55
6° Per oneri inerenti al contratto	»	87 09
Totale complessivo ammontare dei tre tronchi	L.	88,000 00

S'invitano perciò gli aspiranti all'asta a comparire nelli indicati giorni, ora e luogo per presentare i loro partiti in diminuzione della suddetta somma di lire ottantottomila su cui si aprirà l'asta, che verrà deliberata al migliore offerente, avvertendo che questa è subordinata alle seguenti principali condizioni:

1° Le opere che formano oggetto del presente appalto sono tutte indistintamente appaltate a corpo e non a misura per quel quantitativo risultante dalle perizie di cadun tronco, a tutto rischio, pericolo e sorte dell'Impresa, o come suol dirsi *à forfait*, per quella somma fissa ed invariabile che verrà deliberata all'asta.

2° Gli aspiranti per essere ammessi a far partito dovranno presentare un certificato d'idoneità di recente data, rilasciato da un ingegnere o misuratore favorevolmente conosciuto dalla Stazione appaltante, esercente od impiegato nello Stato, nel quale certificato sia fatto cenno delle principali opere già eseguite dall'aspirante, od all'eseguimento delle quali abbia avuto parte, di data non anteriore di un mese.

3° Gli aspiranti dovranno prima depositare presso l'incaricato dell'asta una rendita di lire cinquecento al portatore cinque per cento del Regno d'Italia, od una somma in biglietti di Banca corrispondente al valore della medesima nella giornata.

4° L'asta avrà luogo a gara col metodo delle candele, sotto l'osservanza delle relative vigenti disposizioni per gli appalti fatti dallo Stato, e specialmente di quelle comprese nel capitolo II, titolo II del regolamento approvato con Regio decreto 13 dicembre 1863.

5° Non saranno accettate offerte condizionate nè quelle espresse in termini generali, o nelle quali senza indicazione fissa di somma l'aspirante si riferisca ad altre offerte, sia per la presente impresa come ad altri contratti. Per essere valida l'asta dovranno essere fatte almeno due offerte, e sarà deliberata al migliore offerente ad estinzione di candela vergine.

Le offerte di ribasso non saranno minori di lire 10.

6° Le spese d'asta, di stipulazione del contratto, di bollo, di registro, di iscrizione ipotecaria, d'inserzione sulla gazzetta *Il Monitore Novarese* e sulla *Voce del Lago Maggiore*, e quella per le copie del contratto stesso e dei disegni, saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa.

7° I fatali per il ribasso del ventesimo scadranno alle ore 12 del giorno 29 stesso mese di agosto.

8° Il pagamento progressivo dei lavori avrà luogo in rate eguali di L. 8000 caduna sotto deduzione del decimo a soddisfarsi seguito il finale collaudo, che avrà luogo un anno dopo l'ultimazione dei lavori.

I relativi progetti e capitolato sono visibili presso il segretario della Deputazione consortile signor Galli Pietro in Pallanza.

Dalla Sede di Cambiasca, il 16 luglio 1876.

Per detta Deputazione Consortile

3822 *Il Presidente:* BAROZZI DOMENICO.

CREDITO FONDIARIO
DELLA CASSA CENTRALE DI RISPARMIO DI MILANO

3808

ELENCO delle n. 636 cartelle fondiarie estratte a sorte il 1° agosto 1876, e rimborsabili dal 1° ottobre p. v. in avanti, cessando da questo giorno la decorrenza degli interessi.

1	147	195	520	738	807	972	1122	1315	1666	1740
1914	1918	1978	2060	2065	2249	2314	2351	2365	2619	2661
3080	3239	3248	3436	3442	3446	3558	3566	3582	3592	3638
3685	3688	3774	3822	4099	4265	4348	4614	4654	4727	4822
4942	5202	5350	5549	5587	5780	5833	6099	6219	6288	6319
6366	6375	6428	6535	6621	6664	6815	6880	6953	6988	7103
7398	7622	7688	7727	7728	7796	7850	8136	8208	8231	8242
8388	8398	8780	9224	9269	9387	9434	9437	9648	9709	9712
9713	9754	9986	10148	10155	10291	10299	10412	10461	10525	10639
10788	10912	11029	11170	11283	11485	11591	11768	11920	11953	12043
12448	12644	12733	12808	12828	12910	13106	13116	13162	13332	13380
13455	13527	13698	13766	13898	14022	14295	14310	14892	14909	14913
15094	15254	15284	15615	15672	15986	16035	16290	16536	16926	17035
17135	17149	17188	17218	17261	17274	17418	17613	17706	17873	18104
18177	18292	18447	18624	18804	19299	19347	19370	19495	19745	19818
20071	20086	20246	20280	20433	20475	20636	20692	20777	20823	20984
21126	21182	21267	21304	21356	21501	21505	21757	21913	21943	22012
22155	22219	22371	22652	22683	22698	22701	22765	23033	23277	23298
23346	23460	23503	23596	23838	23955	24006	24245	24274	24449	24796
24833	25125	25150	25193	25380	25395	25450	25545	25587	25621	25628
25668	25731	25779	25780	26237	26276	26461	26489	26514	26662	26670
26693	26696	26838	26978	27009	27014	27124	27136	27176	27221	27324
27403	27475	27525	27565	27652	27877	27912	28080	28138	28244	28681
28780	28792	28983	29159	29199	29231	29267	29624	29683	29693	29695
29833	29877	39888	29971	30137	30224	30363	30427	30512	30972	30977
31208	31230	31334	31461	31717	31828	31913	31982	32262	32367	32540
32545	32739	32745	32768	32772	32891	32902	33124	33400	33449	33551
33766	33772	33784	34204	34238	34785	34861	34876	34889	35040	35051
35267	35305	35426	35519	35531	35554	35797	35825	35900	35951	36025
36056	36391	36538	36576	36728	36787	37083	37099	37168	37309	37377
37435	37560	37739	37783	37881	38003	38270	38409	38535	38598	38605
38631	38915	38952	38999	39086	39171	39387	39391	39392	39680	39774
39796	39826	39911	40032	40159	40250	40585	40641	41054	41239	41265
41311	41384	41497	41822	41835	41882	42197	42324	42390	42401	42430
43069	43138	43215	43345	43387	43631	43633	43789	43806	43857	43910
44145	44147	44169	44406	44460	44529	44779	44895	44980	45108	45148
45167	45182	45318	45343	45397	45710	45801	45955	45957	46230	46332
46376	46727	46748	46761	46809	46863	46918	47052	47072	47386	47467
47580	47639	47676	48032	48065	48227	48242	48338	48342	48348	48380
48588	48589	48619	48734	48780	48894	49170	49474	49491	49589	49721
49760	49785	49878	49907	49913	49917	49966	50208	50218	50344	50351
50445	50451	50577	50763	50839	50949	51060	51203	51213	51233	51315
51426	51637	51664	51833	51856	51857	52176	52304	52366	52491	52523
52592	52617	52712	52763	52765	52873	52880	53081	53172	53229	53340
53411	53882	53944	54120	54225	54402	54431	54530	54566	54618	54874
54956	54979	54983	55231	55391	55399	55500	55509	55715	55736	56173
56219	56256	56452	56608	56652	56696	56784	56806	57043	57241	57475
57499	57540	57639	57706	57746	57777	58077	58426	58558	58580	58696
58799	59072	59164	59174	59257	59273	59328	59475	59579	59809	59879
59938	60055	60236	60350	60381	60589	60606	60823	60833	60954	61081
61177	61289	61337	61352	61482	61666	61757	61789	62191	62223	62373
62721	62943	63015	63351	63449	63613	63642	63655	63719	63805	63860
63906	64048	64135	64146	64349	64488	64533	64602	64711	64758	65084
65289	65352	65630	65721	65773	65879	65934	66162	66361	66480	66719
66788	66900	67111	67274	67448	67571	67590	67672	67743	67794	67810
67912	68056	68086	68181	68208	68308	68487	68701	68803	68848	69072
69209	69296	69378	69471	69784	69905	70217	70261	70323	70347	70390
70643	70715	70721	70994	71099	71354	71359	71525	71612.		

Cartelle fondiarie estratte precedentemente e non presentate al pagamento.

Estrazione 1° agosto 1874 — N. 19950.
Id. 1° agosto 1875 — „ 35293.
Id. 1° febbraio 1876 — „

2186	2977	3230	3386	4271	5278	6251
6640	6653	7297	7353	7813	9717	11906
12478	12480	13063	15761	17595	17686	18210
19265	24209	26391	30662	31784	32698	33852
34081	34342	36716	38709	39697	43098	46249
47083	47133	49735	51941	52566	57609	59278
60426	60436	60507	62631	62660	64339	64757
66846.						

VENDITA GIUDIZIALE.
(1ª *pubblicazione*)

Nel giorno sedici settembre 1876, avanti la sezione feriale del tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale del seguente fondo esecutato ad istanza della Ditta bancaria Marignoli e Tomassini a carico del signor Vincenzo Moretti:

Casa posta in Roma al vicolo Colonnette, ai civici numeri 8 e 9, distinta nella mappa del rione IV col n. 531, confinante colla strada ed i beni Ferrari e Roncetti.

Il primo prezzo sul quale si aprirà l'incanto sarà di lire 13,000, prezzo offerto dalla istante.

PAOLO BONOMI usciere
3818 presso il tribunale civ. di Roma.

PROVINCIA DI CATANIA — CIRCONDARIO DI NICOSIA

COMUNE DI CENTURIPE

AVVISO D'ASTA in seguito al miglioramento del ventesimo.

Il sottoscritto segretario fa noto al pubblico che, giusta il suo precedente avviso in data 11 giugno 1876, nel 16 luglio ultimo si è tenuta la pubblica asta per lo appalto del lastricamento della strada interna del comune suddetto che dal piano della Madrice va a finire a quello di S. Agostino, come ancora la sistemazione di un tratto della stradella che dal detto piano va a confondersi con quello del Purgatorio, non che la sistemazione di un tratto della strada obbligatoria, così detta Leopolda, che dalla piazza di Centuripe va a finire al punto così detto della Maddalena, giusta il progetto d'arte redatto dall'ingegnere provinciale signor Giovanni Bonanno, ed è risultato migliore offerente il signor Pietro Chiavaro di Giuseppe, tagliapietra, d'Adernò, a cui è stata provvisoriamente aggiudicata l'asta al prezzo di L. 50,113 80.

Ed essendosi nel tempo dei fatali dai signori Scriff Giuseppe fu Lorenzo, Giacone Giuseppe fu Giuseppe, e Muni Salvatore d'Ignazio murifabbri, domiciliati a Centuripe, presentata una offerta non inferiore al miglioramento del ventesimo, nella somma cioè di L. 47,608 11,

Si fa di pubblica conoscenza che nel giorno 26 agosto corrente alle ore 10 antim. nell'ufficio di questa segreteria comunale si terrà un definitivo esperimento d'asta per ottenere qualche ulteriore miglioramento alla suddetta offerta di L. 47,608 11, avvertendo che in caso di mancanza di migliori offerenti l'asta sarà aggiudicata diffinitivamente, salvo la superiore approvazione, ai detti Scriff, Giacone e Muni; fermi stando tutti gli altri patti e condizioni riferibili all'asta stessa indicati nell'avviso suddetto 11 giugno 1876, come sopra pubblicato, compreso quello di cautelare le offerte col deposito di lire mille nelle mani di chi presiede l'asta, e lire seicento nelle mani del segretario, o di chi per esso per anticipo di spese d'incanto.

Dato a Centuripe nel giorno 4 del mese di agosto 1876.

Visto: *Il 1° Assessore delegato*: S. LO GIUDICE.

3805 *Pel Segretario comunale*: BENEDETTO LO CIUDICE, Vicesegr.

INTENDENZA DI FINANZA IN PARMA

Col presente avviso viene aperto il concorso pel conferimento gratuito delle seguenti rivendite di generi di privativa, tutte assegnate per le leve dei generi stessi, le prime quattro al magazzino di vendita sali e tabacchi in Langhirano, provincia di Parma, circondario di Parma, e l'ultima al magazzino di vendita di Borgotaro, provincia di Parma, circondario di Borgotaro.

1° Ranzano, comune di Palanzano, del presunto annuo reddito lordo di lire 299 06.

2° Neviano, comune di Neviano Arduini, del presunto reddito annuo lordo di lire 295 18.

3° Nirone, comune di Palanzano, del presunto annuo reddito lordo di lire 253 15.

4° Cedogno in Neviano Arduini, del presunto annuo reddito lordo di lire 128 85.

5° San Quirico in Albareto, del presunto annuo reddito lordo di lire 176 06.

Le rivendite saranno conferite a norma del Regio decreto 7 gennaio 1875, numero 2336 (Serie 2ª).

Gli aspiranti dovranno presentare a quest'Intendenza, nel termine di un mese dalla inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel giornale per le inserzioni giudiziarie della provincia, le proprie istanze in carta da bollo da centesimi 50, corredate del certificato di buona condotta, della fede di specchietto, dello stato di famiglia e dei documenti comprovanti i titoli che potessero militare a loro favore.

Le domande pervenute all'Intendenza dopo quel termine non saranno prese in considerazione.

Le spese della pubblicazione del presente avviso staranno a carico dei concessionari.

Parma, 5 agosto 1876.

3811 L'INTENDENTE.

AMMINISTRAZIONE DEI PII ISTITUTI RIUNITI DI VENEZIA

AVVISO D'ASTA in 2° esperimento a termini abbreviati.

Caduto deserto l'esperimento d'asta odierno indetto coll'avviso 12 luglio 1876 n. 4129 pella fornitura del pane e farine occorrenti agli Istituti Pii rappresentati da questa Amministrazione, per l'epoca dal 1° settembre venturo a tutto agosto 1877, si porta a pubblica notizia, che nel giorno di sabato 19 corrente alle ore 1 pom. seguirà il secondo esperimento di asta a schede segrete dinanzi al sottofirmato presidente, od a chi per esso, negli uffici dell'Amministrazione stessa, siti in Campo a S. Lorenzo, colle normo e sotto le condizioni fissate coll'avviso e capitolato 12 luglio 1876 n. 4129, ispezionabili nella cancelleria d'ufficio, fatta avvertenza che verrà accettata anco una sola offerta.

Si stabilisce poi fin d'ora che il termine pella produzione della miglioria del ventesimo scadrà alle ore 1 pom del giorno di giovedì 24 mese in corso, e che pel caso fosse prodotta tale miglioria, l'esperimento definitivo pure a schede segrete seguirà nel giorno di mercoledì 30 agosto andante.

Venezia, li 5 agosto 1876.

3830 *Il Presidente:* MASSIMILIANO JACOPO CIPOLLATO.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

29ª SETTIMANA — Dal 16 al 22 luglio 1876. 3737

PROSPETTO DEI PRODOTTI col parallelo dell'anno precedente

RETE ADRIATICO-TIRRENA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	Totale	Media dei chilometri esercitati	Prodotto per chilometro
	Prodotti della Settimana.							
1876	206,645 27	6,451 88	34,918 87	142,389 57	1,670 13	392,075 72	1,446 00	271 15
1875	204,626 29	7,676 25	46,020 27	127,283 18	2,784 67	388,390 66	1,446 00	268 60
Differenze 1876	+ 2,018 98	— 1,224 37	— 11,101 40	+ 15,106 39	— 1,114 54	+ 3,685 06	„	+ 2 55
	Dal 1° Gennaio.							
1876	5,116,544 56	159,895 19	1,169,420 33	4,029,987 33	57,780 29	10,533,627 70	1,446 00	7,284 67
1875	5,553,347 08	205,473 11	1,266,041 19	4,269,396 64	62,162 „	11,356,420 02	1,416 56	8,016 90
Differenze 1876	— 436,802 52	— 45,577 92	— 96,620 86	— 239,409 31	— 4,381 71	— 822,792 32	+ 29 44	— 732 23

RETE CALABRO-SICULA.

ANNI	Viaggiatori	Bagagli e cani	Grande velocità	Piccola velocità	Introiti diversi	Totale	Media dei chilometri esercitati	Prodotto per chilometro
	Prodotti della Settimana.							
1876	67,152 20	1,619 48	11,219 46	25,366 88	1,970 19	107,328 21	1,001 00	107 22
1875	56,847 19	1,034 81	8,481 90	26,773 72	1,013 70	94,151 32	833 00	113 03
Differenze 1876	+ 10,305 01	+ 584 67	+ 2,737 56	— 1,406 84	+ 956 49	+ 13,176 89	+ 168 00	— 5 81
	Dal 1° Gennaio.							
1876	1,722,631 83	43,203 25	238,827 77	1,155,095 18	42,946 74	3,202,704 77	979 15	3,270 90
1875	1,441,204 94	30,913 63	199,953 40	1,018,144 37	35,260 26	2,725,476 60	781 18	3,488 92
Differenze 1876	+ 281,426 89	+ 12,289 62	+ 38,874 37	+ 136,950 81	+ 7,686 48	+ 477,228 17	+ 197 97	— 218 02

ESTRATTO.

(2ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso delle signore Mariannina e Vincenzina Franco fu Luigi venne emessa la seguente deliberazione in data 27 giugno 1876:

Il tribunale civile e correzionale di Palme nella camera del Consiglio, sulla relazione del giudice signor Cavatore,

Letta la domanda delle sorelle Marianna e Vincenzina Franco fu Luigi di questa città, l'una vedova del sig. Domenico Antonio Cordopatri, e l'altra moglie al signor Nicola Rossi, contenuta nel ricorso del 19 volgente mese;

Attesochè risulta dimostrato di essere le petenti le uniche eredi del fu Luigi Franco loro genitore, giusta il certificato del sindaco di questa città sotto la data del 18 di questo mese, debitamente registrato;

Attesochè quindi è giusta e ben comprovata la loro domanda, cioè che diverse rendite iscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa al loro autore, siano passate e tramutate in testa loro metà per ciascuna, con facoltà di poter formare dei titoli al portatore;

Vista la legge del 10 luglio 1861, articolo 20, ed il regolamento alla legge 8 ottobre 1870, art. 79, n. 5942,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico, sedente in Firenze, di operare il tramutamento in testa delle istanti Marianna e Vincenzina Franco fu Luigi di questa città, l'una vedova di Domenicantonio Cordopatri, e l'altra moglie al signor Nicola Rossi, in parti uguali delle seguenti rendite iscritte sul Gran Libro del Debito Pubblico in testa al loro autore signor Luigi Franco, nascenti: 1° Dal *borderò* del 18 marzo 1862 per la rendita di lire 2335, segnato al certificato n. 3007, e del registro di posizione al n. 1838, godimento 1° gennaio 1862. 2° Dal *borderò* del 14 settembre 1865 per la rendita di lire 5000, segnato al certificato n. 115020 e del registro di posiz. 46077, godimento 1° luglio 1865. 3° Dal *borderò* del 18 ottobre 1865 per la rendita di lire 6000, segnato al certificato numero 116433 e del registro di posizione 47928, facoltando le istanti di formare anche dei titoli al portatore.

Così deciso nella camera del Consiglio dai signori Vincenzo Romano presidente, Camillo Zagara e Pasquale Cavatore giudici, oggi li 27 giugno 1876. — Il presidente: V. Romano - C. Zagara - Cavatore. — Specifica lire 5 10, n. 3872 della quietanza del 27 giugno 1876; esatto per dritti lire 3 45. F. Verrini.

Per copia conforme

3635 VINCENZO MURATORE proc.

CREDITO FONDIARIO
DELLA CASSA DI RISPARMIO IN BOLOGNA

AVVISO

Nella pubblica estrazione oggi eseguita coll'intervento del signor delegato governativo a termini dell'art. 40 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 giugno 1866 sortirono le cartelle fondiarie portanti i numeri qui appresso ndicati, le quali, pagato il semestre degl'interessi in corso, dietro consegna del titolo regolare, saranno rimborsate alla pari dal 1° ottobre prossimo venturo in avanti presso la Sede dell'Istituto in Bologna e presso gl'Istituti di Credito fondiario di Torino, Milano, Siena e Napoli.

Numeri delle cartelle sortite:

44	76	102	440	461	480	523	843	1166	2599	2721
2723	3095	3180	4076	4132	4221	4271	4496	4540	4595	5308
5400	5815	6100	6351	6464	6490	6659	7351	7368	7681	8019
8111	8163	8495	8665	8697	8740	8767	9058	9096	9677	10138
10203	10255	10953	11095	11161	11510	11900	12076	12198	12242	12280
12362	12381	12528	12553	12581	12921	12959	13116	13207	13229	13306
13354	13402	13488	13509	14028	14162	14253	14353	14455	14888	15012
15019	15042	15097	15438	15627	15806	16207	16243	16924	17210	17342
17375	17544	17557	17581	17762	17808	17976	18215	18484	18517	18520
19001	19264	19354	19740	19941	20357	20886	22045	22501	23085	23116
23293	23399	23641	23997	24114	24373	24807	25186	25224	25448	25530
25843	26273	26329	26401	26473	27056	27102	27262	27277	27333	27752

Bologna, il 1° agosto 1876.

Pel Direttore

3798 *L'Amministratore Delegato*: GIOVANNI BERNARDI.

PROVINCIA E CIRCONDARIO DI GENOVA

Consorzio per la costruzione della strada comunale obbligatoria da Recco per la Valle di Fontanabuona.

Avviso di seguito deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con decreto 4 settembre 1870, n. 5852, il sottoscritto notifica che i lavori per la costruzione di un tronco di strada carrozzabile dal confine di Recco alla Chiesa di Salto, e per l'esecuzione di una variante al primo tronco già costrutto, descritti nell'avviso d'asta in data 27 luglio p. p., sono stati, nell'incanto tenutosi ieri 6 agosto, deliberati al signor Copello Stefano fu Andrea per lire italiane centotrentaseimila duecentosettantasette e centesimi ventiquattro, e così una diminuzione di centesimi cinquanta per ogni cento lire del prezzo fiscale.

Avverte pertanto il pubblico che il termine utile per presentare un'offerta di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione scade il 13 agosto corrente, alle ore dodici meridiane precise.

Chiunque intende fare la suindicata diminuzione deve all'atto della presentazione della relativa offerta uniformarsi a tutto quanto è prescritto dall'avviso d'asta sopra ricordato.

Dall'Ufficio del Consorzio in Recco, li 7 agosto 1876.

Per il Presidente — *Il Consigliere*: LUIGI DEMARCHI.

3824 *Il Segretario*: A. PALEARI.